



Repubblica Italiana
La Corte dei conti

del. n. 4/2016/PAR

in

Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo referendario (relatore)
Luigi D'ANGELO	Primo referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

visto il decreto del 18 giugno 2015 n. 4/2015, con cui il Presidente di Sezione ha assegnato le competenze al Referendario Dott. Andrea Luberti;

vista la nota del 25 novembre 2015, con la quale il Consiglio delle

Autonomie Locali della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Ortona (CH);

vista l'ordinanza del 19 gennaio 2016, n. 2, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, primo referendario dott. Andrea LUBERTI;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Ortona richiede chiarimenti sull'art. 110, comma 1, t.u.e.l., e, in particolare, se il limite definito da tale norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) sia applicabile anche all'ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, atteso, sotto il profilo soggettivo, la provenienza dal legale rappresentante dell'ente e, sotto il profilo oggettivo, l'afferenza alla materia della contabilità come sopra delineata.

MERITO

Gli incarichi di cui alla presente richiesta di parere sono disciplinati dall'art. 110, comma 1, t.u.e.l., secondo cui lo statuto dell'ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.

La giurisprudenza della Corte in sede di controllo (Sez. controllo regione Lombardia, deliberazione 27 novembre 2012, Lombardia/508/2012/PAR) ha avuto modo di precisare che l'art. 110, comma 1, t.u.e.l. concerne l'ipotesi ordinaria e fisiologica di conferimenti di incarichi nell'ambito della dotazione organica, a differenza del comma 2 del medesimo articolo che *"costituisce un peculiare strumento, calibrato sulle esigenze strutturali degli enti locali, in virtù della loro autonomia organizzativa, per reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica"*.

In relazione alle limitazioni quantitative, entrambe le tipologie di incarichi soggiacciono alla previsione del comma 3 dello stesso art. 110, che pone quale tetto massimo la misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (limite ampliato, rispetto alla precedente limitazione del dieci per cento, dall'art.

11, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

La precedente limitazione era stata parzialmente derogata dell'art. 4-ter, comma 13, del decreto - legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha fatto salva la possibilità, transitoriamente in deroga al limite del 10 per cento e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo fosse indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, di rinnovare per una sola volta, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, gli incarichi in corso alla data del 2 marzo 2012 e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 (sul punto Sez. controllo Puglia, deliberazione 5 luglio 2013, n. 125).

Come espressamente riconosciuto da detta norma, tuttavia, la deroga risulta essere transitoria relativamente al termine indicato e, in quanto tale, non suscettibile di estensione al di fuori di tale eccezionale evenienza.

P.Q.M.

Il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo sulla richiesta di parere del Comune di Ortona (CH) è nel senso che il limite comminato dall'art. 110 del t.u.e.l., per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) sia applicabile nell'ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Ortona (CH), nonché al Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del
21 gennaio 2016.

L'Estensore
F.to Andrea LUBERTI

Il Presidente
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2016
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria